



COMUNE DI REANA DEL ROJALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

(Deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 22/03/2021)

INDICE

TITOLO I

- Art. 1 Assunzione del servizio;
- Art. 2 Oggetto del servizio e definizioni;
- Art. 3 Gestione del servizio;
- Art. 4 Aree territoriali coperte dal servizio;
- Art. 5 Frequenza e orario del servizio;
- Art. 6 Doveri del personale;
- Art. 7 Tipologia della raccolta;
- Art. 8 Modalità di esecuzione delle pesate;
- Art. 9 Posizionamento dei contenitori e lavaggi;
- Art. 10 Autorizzazione all'accesso in aree private;
- Art. 11 Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata;
- Art. 12 Pulizia strade e svuotamento cestini stradali;
- Art. 13 Rifiuti abbandonati
- Art. 14 Pulizia dei mercati;
- Art. 15 Manifestazioni pubbliche;
- Art. 16 Rifiuti speciali;
- Art. 17 Controlli e vigilanza;
- Art. 18 Onerosità del servizio;
- Art. 19 Norma di rinvio;
- Art. 20 Norme di attuazione;

TITOLO II

- Art. 21 Sistema di raccolta;
- Art. 22 Istituzione del servizio di raccolta porta a porta;
- Art. 23 Centri di Raccolta Rifiuti comunali - C.D.R.;

TITOLO III

- Art. 24 Violazioni disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006;
- Art. 25 Violazioni disposizioni Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani;

TITOLO IV

- Art. 26 Presupposto della tassa;
- Art. 27 Esclusione dalla tassa;
- Art. 28 Servizio stagionale & interruzione temporanea del servizio;
- Art. 29 Lotta all'evasione;
- Art. 30 Controllo dei dati;

TITOLO V

- Art. 31 Pubblicità del Regolamento e degli atti;
- Art. 32 Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I

Art. 1 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.m.ii. e del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, in materia di “*gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”, della Legge Regionale n. 30/1987 e ss.mm.ii. e del Decreto Presidente Regione n.254/2003, in materia di rifiuti sanitari e cimiteriali; il Comune di REANA DEL ROJALE effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero o allo smaltimento, in regime privatistico.

La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale ed iscritte regolarmente presso l'Ufficio Tributi comunale di Reana del Rojale.

Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO E DEFINIZIONI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n) del D. Lgs.152/2006:”*la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.*”;
2. Ai sensi dell’art.184, comma 1 “*i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.*”;
3. Ai sensi dell’art.184, comma 2 del D.Lgs. 152/06 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti di cui all’art. 183, comma 2 lettera b-ter), modificata dall’art.1, comma 9, del D.Lgs. 116/2020 il quale cita: “*b-ter) "rifiuti urbani":*
 1. *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
 2. *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;*
 3. *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
 4. *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
 5. *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*

6. *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5"*
4. Ai sensi dell'art.184, co.3, D.Lgs. 152/2006 e modificato dall'art.1, co.10, lettera b) del D.Lgs.116/2020, sono identificati come rifiuti speciali: “
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;*
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;*
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;*
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);*
 - i) i veicoli fuori uso.”*; mentre sono identificati come pericolosi ai sensi del medesimo articolo, co.4, caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del T.U. Ambiente.

Si evidenzia che il D.Lgs. 116/2020 ha apportato al T.U. Ambiente – D.Lgs. 152/2006 una sostanziale modifica, nello specifico ha abrogato l'art. 198, co.2 lettera g) e l'art.195, co.2, lettera e), in materia di rifiuti “ *speciali non pericolosi e assimilabili agli urbani*”, i quali attualmente vengono riconosciuti come “urbani” di cui al co.3, punto 2) del presente articolo.

Art. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune promuove un servizio di gestione dei rifiuti basata sulla qualità dei servizi offerti e sul recupero di materiali e della produzione di energia dai rifiuti, secondo modalità improntate al continuo miglioramento delle prestazioni.

Il servizio di gestione dei rifiuti è improntato ai seguenti principi:

- eguaglianza dei diritti e dei doveri dell'utenza comunale;
- imparzialità nell'erogazione del servizio.

Il servizio è svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Nel contesto del presente Regolamento con il termine di “Gestore” si intende l'Ente Locale nel caso di gestione in economia; oppure il soggetto terzo di cui l'Ente Locale stesso si affidi ai fini di quanto sopra evidenziato. Spetta al soggetto Gestore la proposta di modalità e termini organizzativi e gestionali del servizio, o parte di esso. Detta proposta è sottoposta al vaglio dell'Amministrazione Comunale nei termini e nelle modalità previste dallo Statuto comunale. In caso di approvazione farà capo al soggetto Gestore l'attività organizzativa e gestionale necessaria al corretto espletamento del servizio.

Art. 4 - AREE TERRITORIALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO

La raccolta di rifiuti urbani è obbligatoria sull'intero territorio comunale e secondo i punti di raccolta istituiti sulla base delle utenze regolarmente iscritte presso l'Ufficio Tributi comunale.

Art. 5 - FREQUENZA E ORARIO DEL SERVIZIO

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalità gestionali previste dal art.3 del presente Regolamento, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico - sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità del servizio, dandone comunicazione alle utenze comunali nelle forme previste dalla legge vigente in materia, ovvero dandone pubblicazione sul sito istituzionale all'interno dell'area "Amministrazione Trasparente" ed dandone affissione negli albi pretori comunali.

La raccolta dei rifiuti potrà essere effettuata secondo le necessità e le possibilità organizzative nei giorni feriali ed, eventualmente, nei giorni festivi, anche a doppio/triplo turno di lavoro, od in orario notturno.

Art. 6 - DOVERI DEL PERSONALE

- Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti sarà riconoscibile per le apposite tute di lavoro e dal proprio tesserino identificativo personale, riportante il logo dell'Ente Locale o della ditta Gestore;
- Il personale non è autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalità gestionali prescritte nel presente Regolamento e secondo le disposizioni impartite dagli uffici comunali preposti;
- Al personale dovrà essere vietato di richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidatogli. Anche se alle dipendenze di soggetto esterno, il personale sarà tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del "*Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni*" approvato con D.M. 28.11.2000 del Ministero per la Funzione pubblica, del D.Lgs. 165/2001, al C.C.R.L. del comparto unico del Friuli Venezia Giulia ed al D.P.R. 62/13 "Codice Generale" nonché al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Reana del Rojale.

Art. 7 – TIPOLOGIA DELLA RACCOLTA

In aderenza ai principi comunitari espressi dal D. Lgs. 152/ 2006, la gestione del rifiuto è orientata alla prevenzione della produzione dello stesso e alla riduzione dello smaltimento finale attraverso:

- il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
- l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
- l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali, nonché delle modalità di raccolta, il soggetto Gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani integrati, ove necessario, con contenitori a perdere, presso delle adibite ed idonee aree comunali o per ogni utenza domestica regolarmente iscritta presso

codesto Ente Locale all'Ufficio Tributi. Compatibilmente con le modalità di svolgimento del servizio stabilite dall'art.3 del presente Regolamento, l'utilizzo di contenitori di proprietà privata è consentito in base all' art.9 al presente Regolamento.

Il Gestore potrà disporre e organizzare modalità di raccolta dei rifiuti, anche, eventualmente, mediante centri mobili, raccolte domiciliari ed altre modalità, che razionalizzino la raccolta stessa e permettano di migliorare la qualità di vita all'interno del territorio comunale per la collettività.

Il medesimo Gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti perseguendo prioritariamente ed obbligatoriamente i seguenti obiettivi:

1. raggiungere economie di gestione;
2. evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
3. limitare l'intralcio al traffico veicolare stradale;
4. semplificare le manovre dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;
5. rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
6. depositare i propri bidoncini in prossimità della propria proprietà privata, senza procurare danno al vicinato.

Il Gestore, in collaborazione con l'Ente Locale, provvede ad informare correttamente le utenze circa le modalità di erogazione del servizio, attraverso la predisposizione e la distribuzione di opuscoli informativi, i quali possono essere richiesti anche presso la sede municipale, l'apposizione di tabelle esplicative sui contenitori destinati ai rifiuti urbani e tramite altri strumenti ritenuti idonei.

per eventuali delucidazioni, le utenze possono rivolgersi agli Uffici Tributi e Tecnico comunali.

Art. 8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PESATE

Le pesate dei carichi dei rifiuti distinti per codici identificativi C.E.R., avvengono ai sensi dell'art. 188 e successivi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Considerato che codesto spettabile Ente Locale non dispone di un sistema di pesatura in loco, sarà dovere dell'operatore del Gestore barrare sul formulario FIR, di cui la compilazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 193 del T.U. Ambiente, prima che avvenga il trasporto ed il quale identifica il rifiuto trasportato, che la pesatura avverrà all'impianto di destino.

A completamento di ciascuna tornata di raccolta i rifiuti devono essere conferiti all'impianto di destino presso il quale sarà rilevato il quantitativo raccolto mediante impianto di pesatura omologato. Qualora, per ragioni organizzative, fosse necessario l'utilizzo del medesimo mezzo per servire parzialmente Comuni diversi, si dovrà procedere obbligatoriamente all'esecuzione della pesata intermedia in modo da attribuire inequivocabilmente a ciascun Comune servito il quantitativo di competenza.

Il Gestore deve provvedere a disciplinare tramite appositi capitoli le modalità di pesatura dei rifiuti da parte dei soggetti che effettuano le raccolte. Inoltre, deve provvedere a rendere accessibili i dati delle pesate a ciascun Comune interessato dalle stesse e trasmettere obbligatoriamente tali all'Ente Locale, ai sensi dell'art.193, co.4 il quale cita: *“La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.”*

Il comma 5 al medesimo articolo prosegue con: *“il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle*

Art. 9 – POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI E LAVAGGI

Sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7, il Comune, sentito il Gestore, determina le modalità di posizionamento, per il solo momento della raccolta dei rifiuti, dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso. Qualora il posizionamento, per il solo momento della raccolta dei rifiuti, avvenga, in accordo con i proprietari, su aree private non di pubblico accesso, il Gestore sarà tenuto ad acquisire la formale autorizzazione dei proprietari stessi.

È consentito ai privati di dotarsi di propri contenitori, purché compatibili con il sistema di raccolta e previa autorizzazione dal parte dell’Ente Locale e/o nel rispetto delle prescrizioni dal Gestore pre - fissate.

Il Comune, sentito il Gestore, determina altresì la frequenza della pulizia dei contenitori in dotazione alle strutture pubbliche, al fine di evitare l’insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici.

La pulizia dei contenitori assegnati alle utenze è a carico delle stesse e deve avvenire regolarmente ogni qualvolta avvenga lo svuotamento degli stessi.

Art. 10 – AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO IN AREE PRIVATE

Qualora il posizionamento dei contenitori, ai sensi del precedente articolo, avvenga su suolo privato, i proprietari, o comunque i terzi aventi titolo sul suolo, sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all’accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori. Tale autorizzazione effettuata dal soggetto avente titolo, dovrà essere indirizzata all’Ufficio Tecnico e Tributi comunali e protocollata mediante le vie consentite dall’Ente Locale.

È compito del Gestore verificare le condizioni di accesso e manovra nelle zone di cui sopra e dare comunicazione agli Uffici, sopra evidenziati, al fine della conoscenza dell’attivazione del servizio presso codeste utenze comunali.

Ove l’accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Gestore, deve dare comunicazione di ciò agli Uffici sopra evidenziati, in modo tale che questi possano attivarsi al fine di ottenere la rimozione dell’impedimento od ostacolo; nel frattempo il Gestore resta esonerato dall’obbligo della raccolta.

Art. 11 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO E OBBLIGO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Sul territorio comunale gli utenti hanno l’obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e relativo allegato tecnico inerente le “Norme tecniche di Attuazione”.

È fatto obbligo agli utenti di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti nell’intero territorio comunale e secondo le modalità istituite dall’Ente locale ed il soggetto Gestore

È espressamente vietato conferire alle raccolte in previsione tipologie di rifiuto diverse da quelle indicate nel presente Regolamento, nelle norme tecniche di attuazione e nel Regolamento di Gestione conferimento rifiuti nel Centro di Raccolta Rifiuti – C.D.R.

Per quanto concerne, invece, le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti al di fuori

della servizio pubblico integrato dell'Ente Locale, si rimanda all'art.3, co.12, D.Lgs. 116/2020, il quale ha sostituito il co.10, art.238 del D.Lgs. 152/2006 come di seguito: *“(..)* dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.». Tali utenze devono, pertanto, dare comunicazione all'Ufficio Tributi comunale di tale decisione mediante protocollazione della dichiarazione nelle vie ufficiali consentite dall'Ente Locale; oltre a fornire l'attestazione rilasciata dal soggetto che ne effettua il servizio, permettendo così di dare possibilità a tale Ente Locale di effettuare tutte le verifiche del caso.

Art. 12 – PULIZIA STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo modalità e frequenze stabilite dall'Ente Locale dopo aver sentito il soggetto Gestore.

Art. 13 – RIFIUTI ABBANDONATI

I rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, definiti all'art.2 del presente Regolamento, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua vengono classificati come rifiuti urbani.

Qualora il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti l'Ente Locale, tramite il Gestore o con proprio mezzi autonomi, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Nella fattispecie in cui il responsabile sia individuabile, le relative spese sono addebitate ad egli.

L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta. Qualora si rinvenisse l'abbandono di rifiuti contenenti sostanze pericolose e, comunque, non individuati dal presente Regolamento l'Ente Locale provvederà ad effettuare le analisi di settore, il recupero e lo smaltimento mediante ditta specializzata nel rispetto delle normative di settore vigenti.

I proprietari e i possessori di animali domestici sono tenuti ad asportare le deiezioni dei propri animali da marciapiedi, strade, aree pubbliche e di pubblico accesso.

Art. 14 – PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, ed a conferirli al servizio pubblico secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, evitando di danneggiare l'area pubblica con eventuali rifiuti. Nella fattispecie in cui l'area venisse danneggiata, devono provvedere da sé al ripristino dei luoghi.

Qualora ciò non avvenisse, i responsabili saranno soggetti al pagamento della sanzione

amministrativa di cui all'art.25 al presente Regolamento.

Art. 15 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese, ambulanti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, etc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti, dopo l'uso, ad eseguire direttamente la pulizia, ripristinando i siti, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento al centro di raccolta (C.D.R.) o direttamente al soggetto Gestore degli stessi secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

Per dare attuazione a quanto stabilito il soggetto responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa provvede alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio.

La pulizia va effettuata sempre e comunque all'occorrenza al fine di evitare particolari situazioni insalubri per l'ambiente ed i cittadini del Comune di Reana del Rojale e, comunque, nel più breve tempo possibile dopo la conclusione delle manifestazioni, rispettando le eventuali tempistiche dettate dall'Ente Locale in sede di autorizzazione di tali manifestazioni.

L'Ente Locale si impegna a promuovere, nell'ambito delle manifestazioni pubbliche di cui al presente articolo, l'impiego di stoviglie monouso, compostabili e/o biodegradabili (piatti, vaschette, bicchieri, posate, ecc.), i quali dovranno rispettare la normativa di settore EN 13432 in materia di biodegradabilità e compostaggio.

È severamente vietato l'uso e l'utilizzo di stoviglie non consentite al presente articolo e, quindi, conformi alla normativa sopra citata. Il mancato rispetto del divieto è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di cui all'art.25 al presente Regolamento.

Art. 16 – RIFIUTI SPECIALI

Alla gestione dei rifiuti speciali sono tenuti a provvedere, a propria cura e proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

I rifiuti speciali, purché avviati all'effettivo e concreto recupero, sono esclusi dall'obbligo di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

Qualora i soggetti di cui all'art.15 del presente Regolamento, nello svolgimento delle manifestazioni, producessero tale categoria di rifiuti, dovranno darne comunicazione scritta all'Ente Locale. A termine manifestazione e, comunque, ad avvenuto recupero e smaltimento sarà obbligo del detentore dei rifiuti trasmettere copia del FIR all'Ente Locale, all'attenzione degli Uffici preposti, al fine di assicurare il corretto smaltimento di rifiuti speciali, non conferibili al servizio pubblico di raccolta.

Art. 17 – CONTROLLI E VIGILANZA

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti uffici comunali, quali il Tecnico, il Tributi e la Polizia Locale.

Fatta salva l'autonomia dell'Ente Locale in materia di controlli e vigilanza, il soggetto Gestore provvede a segnalare ai predetti uffici le violazioni e le anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

Art. 18 – ONEROSITÀ DEL SERVIZIO

Nelle more della piena applicazione del titolo IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. continua ad applicarsi la “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” di cui al D.Lgs. 507/1993, capo III e ss.mm.ii. attualmente ancora in vigore, come da vigente Regolamento comunale.

I costi del servizio eventualmente non coperti dalla Tassa sopra citata rimangono a carico di tale Ente Locale.

Art. 19 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa implicito richiamo alle disposizioni contenute nelle leggi nazionali e/o regionali in materia vigenti.

Il presente Regolamento annulla e abroga il precedente Regolamento ed ogni altra ordinanza, deliberazione e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.

Art. 20 – NORME DI ATTUAZIONE

Il presente Regolamento e le Norme Tecniche di Attuazione, sono approvati in sede di Consiglio Comunale con deliberazione ai sensi dello Statuto comunale e del T.U Enti Locali. Analogamente competono allo stesso organo comunale le modifiche della Parte Generale mentre, per quanto concerne le Norme Tecniche di attuazione, sono aggiornate con apposita deliberazione di Giunta comunale.

TITOLO II

Art. 21 – SISTEMA DI RACCOLTA

Il sistema di raccolta adottato dal Comune di REANA DEL ROJALE si articola sui seguenti strumenti operativi:

- o raccolta domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti;
- o conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso uno o più centri di raccolta rifiuti comunali;
- o raccolta mediante contenitori, posti lungo le strade o presso utenze correlate, di pile scariche e farmaci scaduti;
- o raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti.

Art. 22 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA

1. Con decorrenza 01.11.2008 è istituito presso il Comune di REANA DEL ROJALE il servizio di raccolta domiciliare per le seguenti tipologie di rifiuti:

- o vetro e imballaggi in vetro;
- o carta e cartone ed imballaggi;
- o imballaggi in plastica e plastica;
- o frazione organica umida;
- o rifiuto secco residuo.

Il Comune, tramite il Gestore, provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti sopra indicati. I contenitori assegnati a ciascuna utenza sono identificati da apposito codice e vengono consegnati al momento dell'iscrizione

presso l'Ufficio Tributi comunale come tale. Gli utenti hanno l'obbligo di utilizzare i contenitori forniti secondo le disposizioni contenute nelle norme tecniche.

Le utenze condominiali, mediante il proprio amministratore comunale, interfacciandosi con l'Ufficio Tecnico e/o Tributi comunale, possono stipulare apposita convenzione con il Gestore al fine di organizzare in forma comune una o più raccolte. Inoltre, l'amministratore è obbligato a presentare entro il 20 gennaio di ogni anno solare l'elenco degli occupanti detentori di locali ed aree condominiali soggette a pagamento dei tributi. Analoga disposizione vige per i centri commerciali integrati;

2. L'Ufficio dei tributi deve comunicare al Gestore l'istituzione di un nuovo punto di raccolta ogni qualvolta venga istituita una nuova utenza;
3. Le caratteristiche dei rifiuti, quelle dei contenitori, le frequenze di raccolta e le altre modalità di esecuzione del servizio sono definite nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

Art. 23 – CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI –C.D.R.

I centri di raccolta rifiuti comunali – C.D.R. - sono aree attrezzate e custodite destinate alla raccolta di rifiuti urbani, identificati tali all'art.2 del presente Regolamento, e conferiti direttamente in situ dalle utenze.

I C.D.R. vengono autorizzati dall'Ente Locale nel rispetto delle norme tecniche e gestionali stabilite dal D.M. 8 aprile 2008 – Ministero dell'ambiente e di Tutale del Territorio e del Mare e ss.mm.ii..

Il personale addetto alla custodia è tenuto a controllare il possesso dei requisiti dei soggetti che conferiscono rifiuti come precedentemente evidenziato nel presente atto e dal Regolamento di gestione del Centro di Raccolta rifiuti (C.D.R.) e dall'autorizzazione di quest'ultimo; lo stesso ha l'obbligo di provvedere a registrare i dati delle utenze che conferiscono rifiuti al servizio.

Presso il Centro di Raccolta rifiuti (C.D.R.) non è consentita alcuna operazione di trattamento dei rifiuti, con la sola eccezione della riduzione volumetrica effettuata mediante press-container scarrabile per alcune tipologie di rifiuti (CER).

Il C.D.R. è destinato principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto avente volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite i servizi di raccolta porta a porta.

L'accesso al Centro di Raccolta deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza, in conformità a quanto indicato nel Regolamento di gestione di esso e dalla relativa autorizzazione, senza recare danno all'area circostante.

Gli orari di apertura al pubblico devono garantire una adeguata possibilità di fruizione da parte delle utenze, e vengono indicate nell'autorizzazione del C.D.R. o nel sito istituzionale dell'Ente Locale.

E' sempre ammesso il conferimento delle seguenti frazioni oggetto di raccolta differenziata porta a porta quali: carta a cartone ed imballaggi, imballaggi in plastica e plastica, imballaggi in vetro e vetro.

Il conferimento di rifiuti presso il Centro di Raccolta è ammesso nei soli limiti della capienza delle dotazioni di raccolta (contenitori o spazi) individuate per ciascuna categoria di rifiuto dal soggetto Gestore. Sarà l'Ente Locale a stabilire un'eventuale variazione degli spazi e/o di conferimento rifiuti all'impianto di destino in accordo con il soggetto Gestore.

TITOLO III

Art. 24 – VIOLAZIONI DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 152/2006

Chiunque, in violazione dei divieti di cui all' art. 192, co.1 e 2, art.226 co.2 e art.231 co.1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, non ottemperando alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'art.192, co.3 del medesimo Decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal Decreto sopra citato.

Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 25 – VIOLAZIONI DISPOSIZIONI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma della Legge 689/1981, la quale reca "Modifiche al sistema penale" e della Legge Regionale n. 1/1984, la quale reca "Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali."

In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento comunale, sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

- a) Violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani al sistema di raccolta, di cui all'art.2, co.3 del presente Regolamento, al sistema di raccolta (es. conferimento non differenziato, conferimento di tipologie di rifiuti C.E.R. non consentiti, utilizzo improprio dei sacchetti destinati alla raccolta differenziata, etc.);
- b) Violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani presso i C.D.R. comunali (es. conferimento di tipologie di rifiuti C.E.R. non consentiti, conferimento non differenziato, deposito non consentito all'esterno di contenitori, etc.);
- c) Violazione delle prescrizioni (es. non utilizzo delle stoviglie compostabili e/o biodegradabili di cui all'art. 15 del presente Regolamento, mancata pulizia delle aree pubbliche e/o private, scoperte e/o coperte, etc.) e modalità di conferimento dei rifiuti urbani, di cui all'art.2 del presente Regolamento, nelle manifestazioni pubbliche;
- d) Mancato rispetto dell'obbligo di effettuare la raccolta differenziata stabilito dall'art.11 al presente Regolamento e dalle norme tecniche;
- e) Cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta;
- f) Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti, non pericolosi, non classificati come urbani e non identificati dal presente Regolamento né dalle norme attuative;
- g) Rilascio, abbandono o deposito sul territorio comunale del Comune di Reana del Rojale di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani;
- h) Mancato ripristino dei luoghi del territorio comunale dal soggetto che li ha danneggiati;
- i) Mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestiche sul territorio comunale, pubblico e/o privato;
- j) Utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti di cui all'art.2 del presente Regolamento;

per tali casistiche si applicano le sanzioni amministrative da € 50,00 a € 150,00.

1. Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti, pericolosi, non classificati come urbani e non identificati dal presente Regolamento né dalle norme attuative;
2. Mancata pulizia dei rifiuti prodotti da attività di cantiere od altre attività site in luoghi pubblici dati in concessione;
3. Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti di qualsiasi tipologia C.E.R. non titolati come utenze all'ufficio Tributi comunale;

per tali casistiche si applicano le sanzioni amministrative da € 100,00 a € 300,00.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, si applicheranno al responsabile della violazione eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

TITOLO IV

Art. 26 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa sui rifiuti urbani (TARI) viene disciplinata dalla L.147/2013 e ss.mm.ii., la quale cita all'art. 1 co.641: *“Il presupposto per la TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”* e dalla L.190/2019.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di tassazione annuale e metodologia di determinazione, oltre alle leggi sopra citate, si rimanda all'Ufficio Tributi comunale preposto, al Regolamento Comunale in materia ed al Regolamento Comunale in materia di compostaggio domestico per quanto concerne la riduzione percentuale sulla TARI.

Art. 27 – ESCLUSIONE DALLA TASSA

È fatto obbligo di comunicazione, la quale dev'essere acquisita agli atti e indirizzata all'Ufficio Tributi, come all'Ufficio Tecnico, dichiarare i locali ove si producano rifiuti di categorie identificative (C.E.R.), di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, non conferibili nel servizio pubblico di raccolta e per i quali, quindi, si provvede da sé al recupero/smaltimento. Tale comunicazione è fine, oltre che all'azione di controllo del corretto smaltimento del rifiuto di cui agli articoli precedenti, anche per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti urbani.

Si rimanda all'Ufficio Tributi e al Regolamento comunale in materia, oltre che alle leggi di settore vigenti, la determinazione delle varie categorie di esclusione della tassa rifiuti urbani (TARI).

Art. 28 – SERVIZIO STAGIONALE & INTERRUZIONE DEL SERVIZIO TEMPORANEO

1. Nelle zone del territorio comunale nel quale sia stata autorizzata una determinata attività e/o servizio stagionale e/o temporaneo, mediante apposito atto comunale, l'utenza deve dare comunicazione all'Ufficio Tributi comunale della necessità di istituire un nuovo punto di raccolta in modo tale che quest'ultimo si interfacci con il soggetto Gestore per il servizio di porta a porta.

2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali e/o per imprevedibili impedimenti organizzativi ne verrà data comunicazione attraverso i canali riconosciuti dalla legge, quale la pubblicazione di apposita comunicazione su sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" apponendo affissione negli albi pretori comunali ed in qualsiasi altra via ritenuta idonea.

Qualora tale casistica non sorgesse per motivi imprevedibili, la comunicazione verrà apposta almeno n.7 (sette) giorni antecedenti all'interruzione, al fine di evitare di provocare disagi ai cittadini e/o problematiche di insalubrit .

Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorit  sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, i competenti uffici comunali provvederanno ad una risoluzione immediata , purch  temporanea, atta a risanare una salubrit  ambientale sino ad avvenuto ripristino del servizio pubblico di raccolta porta a porta.

Si rimanda all'Ufficio Tributi comunale preposto tutto ci  che concerne la disciplina della tassa rifiuti urbani (TARI), Regolamento comunale e alle norme di settore vigenti.

Art. 29 – LOTTA ALL'EVASIONE

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI

- (1) Dovr  assicurare la conservazione della documentazione di settore in apposita "cartella del contribuente";
- (2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovr  essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- (3) Dovr  essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare idati principali relativi all'utenza;
- (4) Dovr  dare comunicazione al soggetto Gestore di ogni eventuale nuovo punto di raccolta del servizio di prelievo porta a porta, o la sospensione temporanea del servizio per propri e competenti eventi/situazioni di settore.

B) UFFICIO TECNICO

- (1) Dovr  assicurare all'Ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione,
- (2) Dovr  informare l'Ufficio Tributi comunale di ogni eventuale sospensione temporanea del servizio, qualsiasi sia la causa, in modo tale che esso possa provvedere ai propri atti conseguenti;
- (3) Dovr  dare comunicazione al soggetto Gestore di ogni eventuale sospensione temporanea del servizio per propri e competenti eventi/situazioni di settore;
- (4) Dovr  informare l'Ufficio Tributi di ogni eventuale nuova richiesta di attivazione del compostaggio domestico, e della relativa consegna di compostiera fino ad eventuali esaurimento scorte, per gli atti conseguenti;

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA

(1) Dovrà assicurare gli adempimenti ed il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento e alle norme attuative , oltre che al Regolamento del compostaggio domestico.

D) UFFICIO ANAGRAFE

(1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Tutti gli Uffici Comunali, dovranno assicurare, il rispetto di quanto definito al presente Regolamento, nonché massima collaborazione fra di essi.

Art. 30 – CONTROLLO DEI DATI

Ai fini del controllo dei dati acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'Ufficio Tecnico comunale può rivolgere al contribuente, previa richiesta da parte dell'Ufficio Tributi comunale di verifica dei locali oggetto di tassazione, mediante motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti degli Uffici Tecnico e Tributi comunali, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibili, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

TITOLO V

Art. 31 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

A norma dello statuto comunale copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, in modo tale che ne possa prendere visione in qualsiasi momento, presso gli albi pretori mediante la pubblicazione sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Regolamenti”.

Art. 32 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del presente atto e della deliberazione di Consiglio comunale della relativa approvazione sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Regolamenti”.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le

precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato e viene sostituito il precedente Regolamento comunale di gestione dei rifiuti.